



COMUNE DI CESENA

Ufficio del Sindaco

P.G.N. 126734 / 483

Cesena, 16/12/2016

OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI APERTURA E DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI, SALE VLT E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NELLE ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL TULPS - R.D. 773/1931.

IL SINDACO

Vista la comunicazione pervenuta da parte dell'AUSL della Romagna, Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Dipendenze Patologiche, prot n. 2016/02204152/P, pervenuta al Comune di Cesena l'11.10.2016 PGN 102428, con cui si evidenzia la problematica legata alla dipendenza da gioco compulsivo ed alla sua preoccupante diffusione sul territorio comunale, attestata dalle richieste che sempre più di frequente giungono al SerT AUSL del Distretto di Cesena – Valle Savio e del Rubicone, da parte di pazienti o familiari per chiedere supporto e cure per problematiche legate al gioco d'azzardo;

Dato atto

- che dall'analisi dei dati delle persone in carico si evince lo svilupparsi di una crescente domanda di trattamento da parte di soggetti afflitti dalle conseguenze del gioco d'azzardo patologico, con un numero di utenti in trattamento che è più che raddoppiato negli ultimi 6 anni;
- che il numero di persone che si rivolge ai servizi rappresenta verosimilmente una minima parte del reale bisogno della popolazione locale;
- che per tutte le considerazioni riferite, si sottolinea l'esigenza di introdurre forme di regolamentazione a tutela della salute dei giocatori e della comunità;

Ritenuto pertanto adottare uno specifico provvedimento volto a determinare gli orari di apertura delle sale giochi e di tutte quelle attività che ricadono sotto il regime autorizzatorio previsto dagli artt. 86 e 88 del TULPS, rispettivamente di competenza del Sindaco e del Questore, in recepimento di concordanti segnalazioni da parte di AUSL e Questura di Forlì Cesena;



COMUNE DI CESENA

Ufficio del Sindaco

Dato atto che si rinviene l'utilità di adottare il presente provvedimento anche nell'ottica di contrastare l'insorgere di abitudini collegate alle frequentazioni degli studenti con particolare riferimento all'orario di apertura;

Preso atto che rientra tra i compiti e gli obiettivi del Comune individuare e porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, misure idonee ad eliminare od a contenere i fenomeni legati al "vizio del gioco" o gioco compulsivo, in quanto stanno divenendo sempre più preoccupanti e diffusi fino a tradursi in vera e propria patologia e piaga di ordine sociale;

Dato atto del ruolo che l'Ente locale può assumere e rivestire nell'ambito della tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo, inteso peraltro a porre in essere un sistema di prevenzione sociale che punti a tutelare i soggetti più deboli e vulnerabili nonché i minori, i quali, all'interno delle fasce della popolazione, risultano tra i più esposti al richiamo ed alle lusinghe del gioco d'azzardo;

Considerata comunque l'opportunità di bilanciare e contemperare in maniera avveduta valori ritenuti entrambi meritevoli di attenzione, quali il diritto alla salute della popolazione e l'iniziativa economica delle imprese;

Ritenuto che il gioco d'azzardo e di fortuna, in cui sono contemplate le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli "altri servizi esclusi" di cui all'art. 7 lettera d) del D. Lgs. n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (che riguarda anche la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) e che pertanto detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto della presente ordinanza (cfr ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2712 del 15/07/2013);

Vista anche la giurisprudenza prevalente in materia ed in particolare le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sez. V n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, con le quali i magistrati hanno: *"avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n.267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi*



COMUNE DI CESENA

Ufficio del Sindaco

al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014, con la quale i giudici delle leggi hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: *"è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";*

Preso atto che il Consiglio Comunale si è espresso in più occasioni (delibera n. 69 del 26.07.2012 e delibera n. 3 del 28.01.2016) con riferimento alla materia in esame ed ha chiesto al Sindaco di emettere provvedimenti per tutelare la popolazione contro i rischi conseguenti alla diffusione del gioco d'azzardo lecito;

Visto l'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e considerato che il Comune può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica ma anche più in generale di quella individuale e collettiva della popolazione locale;

Visto il R.D. n. 773/1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" ed in particolare l'art. 110;

Visto il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27/10/2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";

Visto altresì il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";

Visto il decreto direttoriale 27/07/2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.";



COMUNE DI CESENA

Ufficio del Sindaco

Visto il D.L. n. 158/2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (convertito in legge n. 189/2012);

Vista la L. R. n. 5 del 4 luglio 2013, “ Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”;

Visto l'art. 50, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 smi.;

Informate le Associazioni di categoria;

ORDINA

di stabilire i seguenti orari di esercizio dell'attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco-Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011) ex art. 86 e 88 del T.U.L.L.P.S., così come indicato:

ORARI D'ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 TULPS dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16.00 alle 23.00 di tutti i giorni, compresi i festivi;

ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI D'INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) e b) DEL TULPS RD 773/1931 collocati:

a) negli esercizi autorizzati ex art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.);

b) negli esercizi autorizzati ex art. 88 del TULPS (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.); dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16.00 alle 23.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

DISPONE

che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente), è tenuto ad esporre all'esterno del locale un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi.



COMUNE DI CESENA

Ufficio del Sindaco

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.

La Giunta comunale, con proprio provvedimento adottato ai sensi dell'art.16 della legge n. 689/81 sopra citata, potrà disporre gli importi del pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché le sanzioni accessorie di tipo sospensivo o interdittivo, anche per i casi di reiterazione della violazione.

DISPONE inoltre

- la presente ordinanza entra in vigore trascorsi 15 gg. dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
- la sua più ampia comunicazione al pubblico attraverso gli organi di stampa e di informazione;
- la trasmissione al Corpo di Polizia Municipale, alla Questura, al Commissariato di Polizia di Stato, alla Compagnia Carabinieri ed alla Tenenza della Guardia di Finanza, ai fini del controllo.

La presente ordinanza sostituisce la precedente PGN 35840 del 21.10.1998.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
(Paolo Lucchi)

